



Associazione Nazionale Maestri di Ballo

Ente Professionale di Categoria fondato il 14 novembre 1945

Eretta in Ente Morale con decreto del Ministero dell'Interno 19 novembre 1998
Membro fondatore del World Dance Council (WDC)

Ente convenzionato con Enti di Promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I.

Membro del World Dance Organisation (WDO) - World Artistic Dance Federation (WADF) - CID Unesco - ConfederDanza



REGOLAMENTO CONSIGLI REGIONALI dell'Associazione Nazionale Maestri di Ballo

Modificato con delibera del Consiglio Direttivo Nazionale il 18/10/2012
Modificato con delibera del Consiglio Direttivo Nazionale il 29/11/2018
Modificato con delibera del Consiglio Direttivo Nazionale il 21/09/2021
Modificato con delibera della Giunta Esecutiva Nazionale il 25/02/2025

PARTE I Principi Generali

Articolo 1 – Norme Generalità

- 1.1 Il presente Regolamento stabilisce le norme e le procedure necessarie per il buon funzionamento dei Consigli Regionali dell'Associazione Nazionale Maestri di Ballo.
- 1.2 Ogni modifica o emendamento a questo Regolamento deve essere approvato dal Giunta Esecutiva Nazionale (di seguito indicata come "GEN").

Articolo 2 – Norme per la convocazione dei Consigli Regionali

- 2.1 I Consigli Regionali sono convocati in via ordinaria, con scadenza semestrale, dal Presidente Regionale, tramite lettera ordinaria, telegramma, fax oppure email da inviarsi almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione. Nella convocazione dovrà essere indicato chiaramente il luogo, la data e l'ora fissata per la prima e la seconda convocazione, la quale dovrà svolgersi almeno a trenta minuti di distanza dalla prima, nonché l'ordine del giorno da discutere.
- 2.2 I Consigli Regionali sono convocati in via straordinaria nei seguenti casi:
 - a) dal Presidente Regionale in proprio;
 - b) da almeno i 2/3 dei membri del Consiglio Regionale;
 - c) da 1/3 dei Soci Ordinari della Regione.

La convocazione dovrà avvenire tramite lettera ordinaria, da inviarsi almeno dieci giorni prima della data fissata oppure con telegramma, fax o E-mail da inviarsi almeno cinque giorni prima della data fissata. Nella convocazione dovrà essere indicato chiaramente il luogo, la data e l'ora fissata per la prima e la seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno; la seconda convocazione dovrà essere fissata ad almeno trenta minuti di distanza dalla prima.

Sede legale: via Pellegrino Ascani, 44 - 41126 MODENA (MO)



anmb@anmb.net



059820855



PEC associazionemaestriballo@pec.it



anmb.net

P.I. 02093050363 C.F. 94010360363

Presidenza Nazionale



pietroluigipetracca@gmail.com



whatsapp 3296314755

- 2.3** Il Consiglio Regionale e i Soci della Regione devono rispettare lo Statuto, i Regolamenti e tutte le delibere emanate dalla GEN per non incorrere in sanzioni disciplinari come da art. 29 Statuto.

Articolo 3 – Norme per il funzionamento dei Consigli Regionali

- 3.1** Il Consiglio Regionale si considera validamente costituito, sia in prima che in seconda convocazione, se presente la metà più uno dei membri. (come da Statuto 17.6)
- 3.2** Il Presidente Regionale, o in sua assenza il Vicepresidente Regionale, deve concordare con il Presidente Nazionale la data e luogo della convocazione del Consiglio Regionale.
- 3.3** Il Presidente Nazionale o suo delegato può partecipare alle riunioni del Consiglio Regionale.
- 3.4** Il Presidente, in proprio o per richiesta di un membro del Consiglio Regionale, può invitare alle riunioni altri soci di particolare esperienza e capacità, di ciò dovrà farsi menzione sul verbale della riunione.
- 3.5** Il Consiglio Regionale sarà presieduto dal Presidente e il Segretario attenderà alla verbalizzazione della riunione.
- 3.6** Il verbale sarà inserito nel Libro verbale e messo a disposizione dei soci della Regione stessa, che potranno liberamente consultarlo previo accordo con il Segretario. Inoltre una copia del verbale della riunione deve essere inoltrato alla sede nazionale tramite email o fax.

PARTE II

Norme per la convocazione e il funzionamento del Congresso Regionale

Articolo 4 – Norme per la convocazione del Congresso Regionale Ordinario

- 4.1** L'Assemblea del Congresso Regionale è convocata in via ordinaria, di norma, almeno una volta l'anno entro il trentuno gennaio, e deve necessariamente essere celebrata entro e non oltre i successivi trenta giorni. La convocazione, a cura del Presidente Regionale, avviene mediante la pubblicazione della stessa sui siti ufficiali dell'Associazione www.anmb.net, www.anmb.it, www.anmb.org, e/o con lettera ordinaria oppure email inviata al singolo socio, almeno quindici giorni prima della data fissata per lo svolgimento del Congresso.
- 4.2** La convocazione ordinaria del Congresso Regionale deve essere concordata tra il Presidente Regionale e il Presidente Nazionale.
- 4.3** Nella convocazione dovrà essere indicato chiaramente il luogo, la data e l'ora fissata per la prima e la seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno; la seconda convocazione dovrà essere fissata ad almeno trenta minuti di distanza dalla prima.

Articolo 5 – Norme per la convocazione del Congresso Regionale Straordinario

- 5.1** L'Assemblea del Congresso Regionale è convocata in via straordinaria:
- dal Presidente Regionale in proprio;
 - da almeno i 2/3 dei membri del Consiglio Regionale;
 - da 1/3 dei Soci Ordinari della Regione.
- 5.2** La convocazione avviene mediante la pubblicazione della stessa sui siti ufficiali dell'Associazione, e/o con lettera ordinaria oppure email inviata al singolo socio, almeno quindici giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'Assemblea.

- 5.3** Nella convocazione dovrà essere indicato chiaramente il luogo, la data e l'ora fissata per la prima e la seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno; la seconda convocazione dovrà essere fissata ad almeno trenta minuti di distanza dalla prima.

Articolo 6 – Norme per il funzionamento del Congresso Regionale Ordinario e Straordinario

- 6.1** L'Assemblea del Congresso Regionale, in prima convocazione, sarà ritenuta validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci ordinari della regione, in seconda convocazione, essa sarà ritenuta validamente costituita a prescindere del numero dei soci ordinari della regione.
- 6.2** Il Presidente Nazionale o suo delegato può partecipare alle Assemblee Regionali.
- 6.3** Il socio per accedere in Assemblea dovrà accreditarsi presentando la tessera sociale, ed essere in regola con il tesseramento per l'anno in corso e può essere richiesto documento valido.
- 6.4** La presidenza dell'Assemblea sarà assunta dal Presidente Regionale, in sua assenza dal Vicepresidente Regionale; in caso di assenza di entrambi da un Socio votato dall'Assemblea.
- 6.5** Il Segretario Regionale sarà il Segretario dell'Assemblea. Qualora il Segretario Regionale sia impossibilitato, ad essere presente, sarà sostituito da un Socio ritenuto idoneo a svolgere detta mansione, votato dai presenti con diritto di voto.
- 6.6** Nel Congresso Regionale ogni Socio Ordinario ha diritto di parola e di voto. I membri onorari e i Sostenitori hanno diritto di parola ma non di voto.

Articolo 7 – Norme per il funzionamento del Congresso Regionale Elettivo

- 7.1** L'Assemblea del Congresso Regionale Elettivo è indetta, dal Presidente uscente o, se commissariato, dal Presidente Nazionale o Commissario deliberato dalla GEN, entro centoottanta giorni dall'elezione della nuova Giunta Esecutiva Nazionale e deve essere svolta entro i sessanta giorni successivi all'indizione.
- 7.2** Il Congresso Regionale Elettivo, in prima convocazione, sarà ritenuto validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei soci ordinari, in seconda convocazione, essa sarà ritenuta validamente costituita a prescindere dal numero dei soci ordinari presenti.
- 7.3** Il Congresso Regionale Elettivo farà proprie le norme e le regole previste nell'articolo 9 del Regolamento Generale. Nel caso di commissariamento del Consiglio Regionale, i compiti del Presidente saranno assunti dal commissario "ad acta".
- 7.4** Il socio ordinario che intende candidarsi deve rispettare il disposto dell'articolo 9.3 del Regolamento Generale previsto per questi casi.

Articolo 8 – Ricorso avverso lo svolgimento delle Elezioni regionali

- 8.1** Quando sussistano valide ragioni, può essere presentato ricorso motivato avverso lo svolgimento delle elezioni regionali tramite raccomandata a/r, sottoscritta da uno o più soci ordinari della Regione, presenti alle elezioni stesse, indirizzata al Presidente Nazionale ANMB ed inviata entro e non oltre i cinque giorni lavorativi successivi alla data di svolgimento delle stesse (fa fede timbro postale).
- 8.2** Dal ricevimento di detta raccomandata a/r, il Presidente Nazionale ANMB, qualora accerti la fondatezza del ricorso, provvederà a rimettere la questione alla GEN, la quale delibererà gli eventuali provvedimenti in merito nella prima riunione di Giunta utile.

PARTE III

Incompatibilità e Norme Finali



Articolo 9 – Norma Finale

- 9.1** Per quanto non previsto in questo Regolamento, si rimanda a quanto stabilito dalle Leggi e dai regolamenti della Repubblica Italiana, dello Statuto ANMB, dai Regolamenti e Delibere approvate ed emanate dalla GEN.
- 9.2** Tutte le delibere e le norme precedenti all'entrata in vigore di questo Regolamento, decadono automaticamente.

Modena, 25 febbraio 2025



IL PRESIDENTE ANMB
M° Pietro Luigi Petracca

